



**AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE AI FINI DELLA
COSTITUZIONE DI UN ELENCO REGIONALE DI DOCENTI PER LA NOMINA
IN QUALITA' DI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI DI ESAMI PER LA
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE E PER LA CERTIFICAZIONE DI
SPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE (ARTICOLI 66 DECIES E 87 BIS DEL
D.P.G.R. 47/R/2003)**

AMBITO TERRITORIALE DI AREZZO FIRENZE E PRATO

Premessa

La Regione Toscana adotta il presente avviso in coerenza ed in attuazione:

- della L.R. n. 32/2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e ss.mm.ii.;
- del Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R e ss.mm.ii. ed in particolare:
 - l'articolo 66 decies, comma 4, in base al quale il presidente della commissione d'esame per la certificazione delle competenze può essere individuato tra il personale di altre amministrazioni, in servizio o collocato in quiescenza da non più di cinque anni;
 - l'art. 87 bis in base al quale il presidente della commissione d'esame per la certificazione di specializzazione tecnica superiore può essere individuato tra i dipendenti di altre amministrazioni;
 - l'articolo 66 undecies relativo all'indennità per i componenti della commissione d'esame che è determinata con atto del dirigente della struttura regionale e il cui onere è sostenuto dall'organismo formativo qualora l'esame per la certificazione riguardi i candidati provenienti dal percorso formativo o candidati esterni inseriti nella sessione dei esami;
- della D.G.R n. 20/2018 avente per oggetto “Protocollo d’intesa tra la Regione Toscana e l’Ufficio scolastico regionale per la Toscana per l’individuazione dei docenti come presidenti delle commissioni di esami per la certificazione delle competenze e per la certificazione di specializzazione tecnica superiore di cui agli articoli 66 decies e 87 bis” ed in particolare l'articolo 2 del Protocollo in base al quale:
 - la Regione forma l'elenco dei docenti per la nomina in qualità di presidente delle Commissioni d'esame, con l'adozione di un avviso a sportello da parte di ciascun dirigente dei Settori territoriali e prevede che l'elenco regionale sia articolato in sezioni organizzate su base territoriale gestite dai Settori della Direzione Istruzione e Formazione territorialmente competenti ai quali spetta la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco;
 - nelle more dell'adozione dell'Avviso regionale per la presentazione delle candidature l'Ufficio Scolastico Regionale individua i nominativi dei docenti disponibili alla nomina e li comunica al Settore regionale richiedente;
- della D.g.r n. 988/2019 con la quale si approva il “Disciplinare per l’attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002” ed in particolare il paragrafo C.4.2.2.a “La composizione della Commissione d’esame”;
- del Decreto del 24 settembre 2013, n. 3807, che approva le indennità spettanti ai componenti della commissione d'esame di cui all'articolo 66 undecies del d.p.g.r. 47/R/2003;

Art. 1 Finalità

Il Settore “Programmazione formazione strategica e istruzione e formazione tecnica superiore. Uffici regionali di Arezzo, Firenze e Prato” (da ora in poi “Settore competente”) attraverso il presente Avviso invita i docenti, in possesso dei requisiti indicati all'art. 2, a manifestare la propria disponibilità ad essere inserito nell'Elenco regionale di docenti, nella sezione relativa all'ambito territoriale di Arezzo, Firenze, Prato, ai fini dell'eventuale nomina in qualità di presidente delle Commissioni d'esame per la certificazione delle competenze di cui all'articolo 66 decies, commi 2 e

3, del d.p.g.r. 47/R/2003 e delle commissioni d'esame per la certificazione di specializzazione tecnica superiore, di cui all'articolo 87 bis dello stesso regolamento.

Il presidente ha la funzione di verifica e controllo della correttezza formale dell'esame e della correttezza procedurale della realizzazione delle prove di esame.

Art. 2 Soggetti ammessi alla presentazione della candidatura

Possono dare la propria disponibilità i docenti della scuola pubblica secondaria di secondo grado che al momento della presentazione della candidatura sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla U.E.;
- b) non aver riportato condanne penali e non esser destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- c) di essere in servizio, a tempo indeterminato o a tempo determinato con incarico annuale, o di essere collocato in quiescenza da non più di cinque anni.

I docenti che avevano comunicato all'Ufficio scolastico la disponibilità ad essere nominati in qualità di Presidenti delle commissioni di esame, in base alla fase transitoria prevista dall'art. 2 del citato Protocollo nelle more dell'adozione del presente Avviso, possono essere inseriti nell'Elenco regionale se sono in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al presente articolo e se presentano la propria candidatura secondo le modalità previste dal presente Avviso.

Art. 3 Modalità per la presentazione delle candidature

La candidatura può essere presentata in qualunque momento a partire dalle ore 9.00 del giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Burt.

Il docente che intende presentare la propria candidatura dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, di possedere i requisiti di cui all'art. 2.

Le dichiarazioni devono essere presentate utilizzando il modello allegato (allegato 1) unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità. La modulistica allegata al presente Avviso sarà disponibile anche sul sito della Regione Toscana alla pagina dedicata alla formazione professionale.

Le dichiarazioni, firmate e redatte secondo il modello allegato, dovranno essere presentate ad uno o più Settori regionali della Direzione, in base all'ambito territoriale d'interesse del docente, con una delle seguenti modalità:

1. tramite PEC all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it all'attenzione della Dirigente Maria Chiara Montomoli
1. tramite [sistema APACI](#): all'attenzione della Dirigente Maria Chiara Montomoli

Per qualsiasi chiarimento e/o informazione è possibile scrivere una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria.formazione.fi-po-ar@regione.toscana.it

Il docente si impegna a comunicare al Settore regionale competente le variazioni dei dati comunicati in fase di presentazione della candidatura.

Art. 4 Ammissibilità della candidatura

La candidatura è ammissibile se:

1. pervenuta con le modalità indicate all'articolo 3 del presente Avviso;
2. presentata da un candidato in possesso dei requisiti richiesti all'articolo 2 del presente Avviso.
3. le autocertificazioni sono firmate.

Il dirigente del Settore regionale competente provvede con uno o più decreti all'inserimento dei candidati.

Il primo decreto di inserimento dei nominativi nell'Elenco regionale sarà adottato entro il 29 novembre 2019. Il settore competente può attingere da tale elenco a partire dal **3 dicembre 2019** per le richieste di nomina delle commissioni di esame pervenute al medesimo Settore a partire da tale data.

Solo per le richieste di nomina delle commissioni d'esame pervenute al Settore competente in data antecedente al 3 dicembre 2019, il Presidente può essere individuato tra i nominativi che erano stati comunicati dall'Ufficio scolastico regionale nelle more dell'adozione del presente Avviso.

L'elenco sarà aggiornato almeno una volta all'anno.

Il decreto è pubblicato sul BURT e sulla Banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale.

La pubblicazione sul BURT vale a tutti gli effetti come notifica dell'esito del procedimento in caso di ammissione della candidatura. Ai non ammessi verrà data comunicazione.

Nel caso di non ammissibilità, la candidatura potrà essere ripresentata in qualunque momento.

La Regione, anche mediante il portale regionale di web learning, TRIO, prevede una formazione *tantum* per coloro che sono inseriti nell'Elenco regionale. La formazione sarà disponibile a partire dal mese di gennaio 2020. A partire dal mese di aprile del 2020, prima di procedere alla nomina, il Settore competente verifica che il soggetto abbia assolto con esito positivo la formazione. In caso negativo, se i tempi per procedere alla nomina della Commissione non consentono al soggetto individuato di partecipare al modulo formativo prima della seduta della commissione stessa, il dirigente provvede ad individuare un altro nominativo iscritto nell'Elenco.

L'inserimento nell'elenco non comporta necessariamente la nomina nelle commissioni ma istituisce unicamente una mera disponibilità da parte del docente ad essere contattato dal Settore regionale competente.

Art. 5 Cause di incompatibilità

I docenti presenti nell'elenco regionale per svolgere il ruolo di presidente, non devono:

- ricoprire o aver ricoperto negli ultimi 2 anni un incarico di presidio della funzione di direzione, gestione amministrativa o finanziaria nell'Ente formativo qualora l'esame si svolga in esito ad un percorso erogato dall'Ente formativo stesso;
- essere stati coinvolti nella fasi di descrizione e validazione delle competenze, qualora l'esame sia

svolto in esito ad un procedimento di certificazione delle competenze.

Art. 6 Nomina nelle commissioni d'esame

Il dirigente competente attinge dall'Elenco secondo l'ordine cronologico di arrivo garantendo il rispetto del criterio di rotazione tra gli iscritti dell'Elenco, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.

Ai fini del presente avviso, il docente può essere contattato sia dal settore al quale ha presentato la propria candidatura sia da altro Settore regionale che ha necessità di nominare la commissione d'esame nell'ambito territoriale per il quale il docente ha presentato la propria disponibilità.

Per la presidenza delle commissioni d'esame per la certificazione delle competenze di cui all'articolo 66 decies, commi 2 e 3, del d.p.g.r. 47/R/2003, il dirigente può scegliere un docente in servizio o collocato in quiescenza, secondo quanto stabilito dal comma 4 del citato articolo.

Per la presidenza delle commissioni d'esame per la certificazione di specializzazione tecnica superiore, il dirigente può individuare il nominativo tra il docente in servizio iscritto nell'elenco, secondo quanto previsto l'articolo 87 bis del citato regolamento.

Il settore competente indica al docente individuato dall'Elenco le date di svolgimento dell'esame ed il docente comunica per iscritto **entro massimo 10 giorni** la propria disponibilità o il rifiuto motivato. Contestualmente alla comunicazione della propria disponibilità, il docente deve dichiarare ai sensi del d.p.r. 445/00 di aver chiesto l'autorizzazione al dirigente dell'Istituto e che questa è stata rilasciata indicando la data del rilascio stesso. Se l'autorizzazione non è dovuta, il docente comunica al Settore tale circostanza. In mancanza di questi dati, il Settore competente può individuare un altro nominativo iscritto nell'Elenco.

Prima di procedere alla nomina della Commissione di esame il Settore competente verifica:

- che il docente abbia svolto la formazione di cui all'articolo 4, quando la medesima sarà disponibile;
- la permanenza dei requisiti di cui all'articolo 2, lettere a) e b);
- l'assenza di cause di incompatibilità; in presenza di una delle cause di incompatibilità, il Settore competente provvede ad individuare un altro nominativo iscritto nell'Elenco.

Art. 7 Indennità

Per l'attività di presidente nelle commissioni per la certificazione delle competenze e per la certificazione di specializzazione tecnica superiore è corrisposta una indennità nella misura stabilita dal Decreto Dirigenziale n. 3807/2013 e s.m.i, tenuto conto del numero dei candidati, del numero di unità di competenze da certificare e del livello di qualifica.

La relativa indennità viene erogata direttamente dall'Ente attuatore dell'intervento formativo, in caso di sessione di esame per il rilascio di attestato di qualifica e certificato di competenze, effettuata al termine di un percorso formativo.

Art. 8 Cancellazione dall'Elenco

In ogni momento il docente può richiedere la cancellazione dall'elenco regionale salvo che nel frattempo non sia stato già adottato il decreto dirigenziale che lo nomina come Presidente.

Costituiscono, inoltre, motivi di cancellazione dall'Elenco Regionale dei docenti le seguenti motivazioni:

- il rifiuto a ricoprire l'incarico per più di due volte consecutive senza documentato motivo. Si precisa che la mancata risposta alla richiesta di disponibilità equivale a rifiuto. Ad es. è giustificato il rifiuto se non è stata rilasciata l'autorizzazione dal dirigente dell'Istituto oppure se la sede di svolgimento dell'esame è superiore a 50 km dalla sede dell'Istituto Scolastico di appartenenza;
- accertate criticità metodologiche e comportamentali nella funzione, con ricadute negative nella gestione della Commissione di esame;
- la mancata partecipazione alle commissioni d'esame per le quali sia stata data la disponibilità per iscritto ad essere nominati per un numero di volte superiore a due senza documentato motivo;
- se, al momento della nomina, siano venuti meno uno o più requisiti di cui all'art. 2, lettere a) e b) del presente Avviso;
- mancato invio delle eventuali integrazioni e documentazioni richieste dall'Amministrazione se tale documentazione non è acquisibile d'ufficio e se la mancata collaborazione ha reso impossibile effettuare i controlli ai sensi del DPR 445/2000;
- la non veridicità delle dichiarazioni fatte, a seguito dei controlli effettuati ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.

Il docente il cui nominativo sia stato cancellato dall'elenco può ripresentare la propria candidatura dopo un anno dalla data del decreto con il quale è stata disposta la cancellazione.

Art. 9 Tutela privacy

Titolare del trattamento dei dati è la Regione Toscana - Settore "Programmazione formazione strategica e istruzione e formazione tecnica superiore. Uffici regionali di Arezzo, Firenze e Prato". Tutte le informazioni ed i dati di cui gli Enti sopra detti entreranno in possesso, a seguito del presente Avviso, verranno trattati nel rispetto della vigente normativa.

Art. 10 Controlli sulle dichiarazioni sostitutive

Le dichiarazioni sostitutive presentate dai candidati sono sottoposte a controlli e verifiche da parte del Settore "Programmazione formazione strategica e istruzione e formazione tecnica superiore. Uffici regionali di Arezzo, Firenze e Prato" secondo le modalità e condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000 e s.m.i.

Per svolgere i suddetti controlli, il Settore competente può chiedere ai soggetti i documenti e le informazioni necessarie che non è possibile acquisire d'ufficio.

Art. 11 Responsabile del procedimento

Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente Avviso è il Settore "Programmazione formazione strategica e istruzione e formazione tecnica superiore. Uffici regionali di Arezzo, Firenze e Prato", Dirigente Responsabile Maria Chiara Montomoli

Art. 12 Informazioni sull'Avviso

Il presente Avviso è reperibile sul BURT e nel sito della Regione Toscana alla pagina www.regione.toscana.it/-/atti-e-normativa-regionale e sul sito della Regione Toscana nella sezione **Formazione**.

Informazioni possono inoltre essere richieste al Settore “Programmazione formazione strategica e istruzione e formazione tecnica superiore. Uffici regionali di Arezzo, Firenze e Prato”

Allegati al presente Avviso:

allegato 1 -Modello per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e Informativa della Regione Toscana agli interessati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati”